



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
L'AUTORITA' COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente “Competenze in mater di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VInCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio;
- VISTO** l’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015, recante: “*Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione*”;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale Sicilia n.307 del 20 luglio 2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art.1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n.152/2006);
- VISTA** la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;
- VISTO** il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regola l’Approvazione del documento “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*) del Piano urbanistico generale (*PUG*) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;
- VISTO** il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16

dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.25 dell'1/06/2022;

- VISTO** l'Avviso Pubblico avente prot.n.10972 del 06/12/2022 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente relativo alla manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti esterni all'Amministrazione regionale, interessati alla nomina di componente della predetta Commissione Tecnica Specialistica;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13/12/2022 con la quale è stato formulato l'atto di indirizzo per l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, volto alla riforma della citata Commissione Tecnica Specialistica;
- VISTO** il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti del Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;
- VISTA** la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;
- VISTO** il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.R.S. n.734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** il D.A. n.246/GAB del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati 5 nuovi componenti, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, secondo i quattro profili di cui alla Delibera di Giunta nr.189/2015 indicati, in modo tale di completare la dotazione organica della stessa CTS, considerato che per alcuni componenti della CTS l'incarico era scaduto;
- VISTO** il D.A. n.330/GAB del 07/11/2025, con il quale è stato nominato un nuovo componente della Commissione Tecnica Specialistica, prevista dalla legge regionale 7 maggio 2015, n.9 e successive modifiche ed integrazioni, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del decreto succitato;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot/DRU n.19851 (WS) del 30 dicembre 2025, a firma del Responsabile del Procedimento del Comune di Acquadolci (Me) in qualità di Autorità Procedente, con la quale è stata depositata nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza 4346, la documentazione prevista comprendente, il RAP e gli elaborati progettuali relativi al "Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone del Comune di Acquadolci (ME), Zona D2/A – D2/B (Impianti ricettivi) e Zona D1 (Impianti per la fruizione del mare), finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo (complesso di case ed appartamenti per vacanze)" nel Comune di Acquadolci (ME), chiedendo l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.i.;
- VISTE** le note prot. n.530 del 13/01/2026 e prot.n.1189 del 27/01/2026, con le quali il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale del Dipartimento Urbanistica, ha rilevato al Comune, che, nella richiesta presentata da questa Autorità Procedente, non risultava indicato il numero di protocollo in uscita, né era stata allegata la certificazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori;
- CONSIDERATO** che la documentazione mancante è stata successivamente integrata dal Comune mediante trasmissione tramite il portale SI-VVI, con nota prot. n. 844 del 21/01/2026, acquisita al protocollo DRU n. 1327 (WS) del 29/01/2026, comprensiva della certificazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015, come modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 1/2025;
- VISTA** la documentazione depositata dall'Autorità Procedente di cui sopra;
- VISTA** la nota prot.n.1749 del 05/02/2026 del Servizio 3/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa al "Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone di cui sopra indicato, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;
- ***Dipartimento Regionale dell'Ambiente***
 - ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
 - ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
 - ***Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti***

- *Dipartimento Regionale dell'Energia*
- *Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento Regionale dell'Agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività Produttive*
- *Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina*
-Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
-Protezione civile
-Sviluppo economico
- *Ufficio Genio Civile di Messina*
- *Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina*
- *Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di ME*
- *Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico*
- *ASP Messina*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – UOC Valutazioni e Pareri Ambientali*
- *Consorzio di Bonifica 11 Messina*
- *Al Comune di Acquadolci (ME)*

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) :

- Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico prot.n. 4453 del 11/02/2026, acquisita al prot/DRU n.2134 nella medesima data – trasmessa per conoscenza a questo Dipartimento – indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Messina per relazionare sulle valutazioni e eventuali determinazioni. Relazione a tutt'oggi non pervenuta a questo Dipartimento;
- Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina prot.n.26586 del 02/03/2026, acquisita al prot/DRU n.3186 WS del 03/03/2026;
- Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 prot.n.6556 del 05/03/2026, acquisita al prot/DRU n.3538 nella medesima data, con la quale esprime Parere favorevole;
- ARPA Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio prot.n.001-1839 del 06/03/2026, acquisita al prot/DRU n. 3642 del 09/03/2026;

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.4316 del 19/03/2026, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **ME 02-01**, Codice Procedura **n.4378** Comune di Acquadolci (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il Parere n.586 del 12/06/2026 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.9414 del 16/06/2026, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa al "Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone del Comune di Acquadolci (ME), Zona D2/A – D2/B (Impianti ricettivi) e Zona D1 (Impianti per la fruizione del mare), finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo (complesso di case ed appartamenti per vacanze)", nel territorio comunale di Acquadolci (ME)", **di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;**

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n.586/2026 del 12/06/2026** reso dalla Commissione Tecnica

Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa al “Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone del Comune di Acquedolci (ME), Zona D2/A – D2/B (Impianti ricettivi) e Zona D1 (Impianti per la fruizione del mare), finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo (complesso di case ed appartamenti per vacanze)”, nel territorio comunale di Acquedolci (ME)”, **ME 02-01 C.P. 4378, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

- Art. 2)** Il Comune di Acquedolci (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 25.06.2026

L'Autorità competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente del Servizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato



Codice procedura: 4378

Classifica: ME_002_0000001-

Proponente: Comune di Acquadolci

OGGETTO: Istanza di verifica di assoggettabilità a Vas per il piano di lottizzazione in ambito chiuso in contrada Buffone nel Comune di Acquadolci

Procedimento: Parere *ex art.* 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 586 del 12.06.2026.

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";



VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;



VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto



protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO - il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA la nota con la quale il servizio 3 nota prot. 1749 del 5 febbraio 2026 ha attivato la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa al "*Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone del Comune di Acquedolci (ME), Zona D2/A — D2/B (impianti ricettivi) e Zona D1 (impianti per la fruizione del mare), finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo (complesso di case ed appartamenti per vacanze "Con il codice istanza n.4346, il Responsabile del Procedimento del Comune di Messina (ME) ha trasmesso, tramite il Portale "Valutazioni Ambientali SI VVI ENTI", la nota prot. DRU n. 19851 (WS) del 30/12/2025, provvedendo contestualmente a depositare nel medesimo Portale tutta la documentazione prevista, comprensiva del Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.) e degli elaborati indicati nella nota. Si rileva tuttavia che non risultavano allegati né la ricevuta di versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della L.R. 9/2015 come modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 1/2025, né l'istanza recante il numero di protocollo in uscita, necessari per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Successivamente, questo Servizio 3, con le note prot. n.530 del 13/01/2026 e n.1189 del 27/01/2026 trasmesse al Comune, ha evidenziato l'assenza del numero di protocollo in uscita e della certificazione dell'avvenuto versamento degli oneri. L'Autorità procedente ha quindi provveduto a integrare l'istanza (prot. n. 844 del 21/01/2026),*



acquisita al protocollo DRU n.1327 (WS) del 29/01/2026, depositando nel medesimo Portale tutta la documentazione integrativa richiesta, comprensiva della ricevuta di versamento degli oneri istruttori e dell'istanza corredata dal protocollo in uscita (prot. n. 844/2026), ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, in riferimento al procedimento di cui sopra, con la presente, si dà avvio alla consultazione del Rapporto Preliminare Ambientale e degli altri atti ed elaborati relativa al "Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone" nel Comune di Acquadolci (ME) in oggetto indicato, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale in indirizzo a consultare sul Portale <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> la documentazione prodotta dall'A.P., codice identificativo procedura n.4378 mediante le credenziali comunicate dall'Amministratore del Portale e ad esprimere ai sensi del comma 2 del suddetto art. 12, il proprio parere con eventuali prescrizioni e/o osservazioni, entro 30 gg. a decorrere dalla ricezione della presente. Nel rilevare che la superiore scadenza di 30 giorni è fissata dal menzionato comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e che le eventuali osservazioni di codesti S.C.M.A. non potranno essere acquisite da parte di questo Ufficio oltre la superiore scadenza, si chiede di riportare nelle eventuali osservazioni relative al procedimento, sia la classifica ME 02-01 che il codice identificativo procedura n.4378. Infine, si rappresenta che la mancata trasmissione del parere richiesto può essere considerata, da parte dei S.C.M.A., quale manifestazione dell'assenza di elementi di criticità o di potenziali impatti significativi riconducibili al "Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone" del Comune di Acquadolci (ME), indicato in oggetto, sul contesto ambientale interessato. Pertanto, al fine di evitare un inutile aggravio del procedimento, si ritiene non necessario l'invio del parere qualora i suddetti Soggetti, ciascuno per le proprie competenze, valutassero l'intervento non assoggettabile a VAS e/o privo della necessità di apportare modifiche o prescrizioni. Inoltre, si comunica ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale che è possibile utilizzare il Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI- ENTI per la trasmissione di note, di pareri/Nulla Osta, Osservazioni e Richieste di integrazioni, inserendo il parere di competenza nell'apposita piattaforma del Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI- ENTI e trasmettendo lo stesso tramite PEC, indirizzandolo come di seguito specificato: L'Autorità procedente che legge per conoscenza, nei successivi 10 giorni dalla scadenza dei termini sopra specificati, è invitata a fornire eventuali rilievi sui pareri pervenuti utilizzando il Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI-ENTI. La presente comunicazione è trasmessa, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 82/2005. Attesa la brevità dei termini del procedimento di consultazione sopra specificati, si reputa che, nell'ottica della necessaria collaborazione tra i rami della PA., nel caso di disguidi tecnici per la consultazione del RAP e dei relativi allegati, è auspicabile la tempestiva



segnalazione agli scriventi, a mezzo telefonico e/o mail, affinché possano prontamente cercare la soluzione al problema. Ai sensi di quanto previsto dall'art.10 della L.R. 23 maggio 2019, n.7 si comunica quanto segue: ° Amministrazione competente: Assessorato Territorio e Ambiente — Dipartimento Regionale dell'Urbanistica; Oggetto del procedimento promosso: ME 02-01 — Cod. Identificativo Procedura n.4378 - Comune di Acquadolci (ME) relativa al “Piano di Lottizzazione in Ambito Chiuso in Contrada Buffone del Comune di Acquadolci (ME), Zona D2/A - D2/B (impianti ricettivi) e Zona Dl (impianti per la fruizione del mare), finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo (complesso di case ed appartamenti per vacanze)”. o Ufficio e persona responsabile del procedimento: Servizio 3/DRU Arch. Daniela Grifo o Responsabile dell'istruttoria: Alessandra Giaconia.

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. DRU 2134 dell'11 febbraio 2026;

VISTO che risultano pervenuti i seguenti contributi:

- Con nota prot. DRU 3186 del 3 marzo 2026 l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha rilasciato parere favorevole rappresentando che *riguardo lo smaltimento delle acque superficiali si prevedono vasche di accumulo interrato, alcune provviste di disoleatore per il trattamento preventivo delle acque, atte a laminare i volumi idrici, per poi immetterli in tempi successivi all'evento meteorico direttamente nella rete delle acque bianche. esame. Le suddette previsioni assicurano l'invarianza idrologica e idraulica del progetto in Considerato quanto sopra esposto, poiché risulta verificata la compatibilità morfologica dei luoghi con le previsioni di progetto, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 02/02/74 n° 64) per il Piano di lottizzazione in c.da Buffone nel comune di Acquadolci per la realizzazione di un impianto ricettivo.*”
- Con nota prot. DRU 3538 del 5 marzo 2026 l'autorità del bacino distretto idrografico della Sicilia – sede di Messina con nota prot. 6556 del 5 marzo 2026 ha rilasciato parere favorevole sul progetto;



- Con nota prot. DRU 3642 del 9 marzo 2026 l'Arpa ha comunicato che *“In riferimento alla nota prot. n. 1749 del 5/02/2026 trasmessa dal Comune di Acquadolci e pervenuta via PEC al prot. n. I-3765-DIG del 5/02/2026, esaminato in particolare il Rapporto Preliminare Ambientale (RPA, elaborato RSO1RPA0001AO), la scrivente Agenzia osserva quando segue: Il piano di lottizzazione proposto, con caratteristiche insediative autonome in ambito chiuso e opere di urbanizzazione primaria a carico del proponente, si colloca a nord-est del centro abitato di Acquadolci, in c.da Buffone, in ambito extraurbano. L'area oggetto di intervento risulta censita in catasto al foglio di mappa 10 part.lle nn. 11, 12, 13, 14, 15, 43, 44, 45, 249, 444, 445, 866, 868 e 870, per complessivi m' 9.772 di cui circa m' 2.122 ricadono in zona "D1" ("Impianti per la fruizione del mare") e circa m' 7.650 in zona "D2" ("Impianti ricettivi") del vigente P.R.G. comunale. L'accesso al nuovo insediamento avverrà direttamente dalla Strada Provinciale di collegamento tra Acquadolci e S. Agata Militello. L'area si presenta generalmente come area incolta ma con densa vegetazione e alberi di ulivi. I fabbricati da realizzare, distribuiti in 5 aree, saranno del tipo unifamiliare a schiera e/o plurifamiliare in linea per complessivi n. 92 abitanti insediabili. Il sito è già dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e servizi essenziali. Tutta la viabilità interna insieme alle pavimentazioni afferenti le singole unità abitative saranno pavimentate con l'utilizzo di "Prato armato" Il Proponente afferma che l'invarianza idraulica verrà garantita da apposite vasche di accumulo previste per ogni area abitativa, per la viabilità interna e il parcheggio nonché per il verde attrezzato e che nell'area interessata dal Piano non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Il Proponente afferma, altresì, che verrà garantito il mantenimento in condizioni di permeabilità naturale della porzione più ampia possibile della superficie oggetto di trasformazione, minimizzando la costipazione del suolo naturale che verrà rimodellato. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti ed Organismi al rilascio di ogni ulteriore eventuale autorizzazione, prescrizione, concessione, nulla osta, atti di assenso o quant'altro necessario per il caso di specie, nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili; fermo restando che per quant'altro non specificato o riportato deve farsi riferimento alle vigenti norme in materia di tutela dell'ambientale; in considerazione del fatto che le modifiche in esame hanno carattere locale e riguardano trasformazioni coerenti con la pianificazione urbanistica locale, si ritiene che la lottizzazione proposta non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'assenza di livelli di particolare criticità che potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato, a condizione che: ogni nuova realizzazione edilizia, successiva all'eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell'Autorità Competente,*



rispetti la prevista distanza di 150 m. dalla linea di costa per cui vige il vincolo d'inedificabilità assoluto, ex art. 15 della L.R. n. 78/1976; gli interventi su suolo siano seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n.152/2006 e DPR 120/2017;» gli interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate rispettino i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017. L'eventuale espianto delle piante di olivo che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. Lgt, n. 475 del 27/07/1945; gli interventi di costruzione/installazione siano effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso i recettori di contesto, che dovranno essere puntualmente individuati. Si fa, comunque, doverosamente presente a codesta Autorità Competente che:• il Piano di Lottizzazione in oggetto è coerente con la destinazione urbanistica stabilita dallo strumento urbanistico vigente (PRG) del comune Acquadolci e annesso Regolamento Edilizio che sono stati adottati con Delibera del Commissario ad Acta n. 32 del 28/04/2006 (approvato con Decreto ARTA del 15/05/2008) e che, pertanto, si rileva che il suddetto PRG non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica per verificarne la coerenza con i recenti obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello regionale, nazionale ed europeo; dovrà porsi la giusta attenzione agli eventuali ulteriori ambiti di nuova lottizzazione della medesima fattispecie di prossima realizzazione e limitrofi a quello in esame, al fine di valutare l'eventuale carattere cumulativo degli impatti ambientali derivanti da queste altre realizzazioni nello stesso contesto territoriale. Più piani di Lottizzazione potrebbero, infatti, determinare impatti sulle componenti ambientali che potrebbero avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Nelle superiori considerazioni è l'avviso della scrivente Agenzia.”

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni.

CONSIDERATO che nella relazione tecnica viene riportato quanto segue: “*Il progetto, cui si*



riferisce la presente relazione tecnica, riguarda la lottizzazione (finalizzata alla realizzazione di un impianto ricettivo) di un fondo sito nella Contrada Buffone del Comune di Acquadolci, contraddistinto in Catasto dalle particelle n° 11, 12, 13, 14, 15, 43, 44, 45, 249, 444, 445, 866, 868 e 870 del foglio di mappa n° 10. Detto fondo, avente una superficie catastale complessiva di mq 9.772,00, ricade per circa mq 2.122,00 in zona “D1” (“Impianti per la fruizione del mare”) e per circa mq 7.650,00 in zona “D2” (“Impianti ricettivi” – isolato A/B) del vigente P.R.G. comunale. 2. IL SITO L’area interessata dal progetto ricade a nord-est del centro abitato e confina a nord con terreno ricadente in zona D1, ad ovest e ad est con terreni ricadenti anch’essi in zona D1 e D2 (in parte già lottizzati) ed, infine, a sud con la Strada Provinciale di collegamento del lungomare di Acquadolci con quello di S. Agata Militello (dalla quale è previsto l’accesso al nuovo insediamento). Dal punto di vista orografico il terreno è in leggerissima pendenza verso nord. Le particolari caratteristiche plano-altimetriche del sito, nonché la sua singolare posizione territoriale e paesaggistica, in rapporto diretto con il mare, hanno di fatto determinato la sua destinazione urbanistica. Allo stato attuale il terreno risulta incolto pieno di steppaglie di vario genere e di nessun pregio, mentre in origine era un uliveto, infatti presenta qualche albero di ulivo con scarsa consistenza vegetativa. 3. LE PREVISIONI DI PROGETTO L’intervento si pone come naturale prolungamento e completamento delle aree limitrofe già lottizzate. Il piano di lottizzazione proposto ha caratteristiche insediative autonome in ambito chiuso, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n° 71/78; pertanto, il lottizzante eseguirà, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria necessarie all’insediamento autonomo proposto, senza l’onere della cessione delle opere suddette e delle relative aree al Comune. L’impianto urbanistico progettato, anche se semplice e razionale, risulta essere sufficientemente funzionale e caratterizzato. In particolare, è stata operata la suddivisione del terreno in 5 aree, in cui è stata ipotizzata l’adozione della tipologia edilizia unifamiliare a schiera e/o plurifamiliare in linea. Il terreno di pertinenza di ciascuna area sarà opportunamente sistemato a giardino. L’intero complesso edilizio residenziale sarà realizzato sulla scorta di un unico progetto architettonico esecutivo, nel rispetto dei parametri tecnici e dei dati urbanistici del piano di lottizzazione di che trattasi. L’accesso al nuovo insediamento, come detto, avverrà direttamente dalla Strada Provinciale di collegamento tra Acquadolci e S. Agata Militello. Tutte le strade di piano (a fondo cieco) garantiscono ottimamente l’accesso in ogni parte dell’intervento nonché a tutti gli spazi ed i servizi di pertinenza. L’area attrezzata a verde (la cui estensione risulta essere leggermente superiore a quella strettamente necessaria a garantire i minimi inderogabili previsti per legge) è stata ubicata ad est ed ovest dell’insediamento, su terreno già perfettamente uniforme, facilmente accessibile, in posizione panoramica e già in parte alberato.



Tuttavia, l'intera area sarà completata con la formazione di percorsi pedonali, la posa in opera di terreno vegetale (ove necessario), eventuali livellamenti, la collocazione di piante ornamentali e sedute modulari. Le aree di parcheggio (anch'esse in misura superiore rispetto al fabbisogno) sono state ubicate in modo da consentirne una fruizione funzionale. Il sito del nuovo insediamento, pur essendo compreso in area extra-urbana, è già dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e servizi essenziali (rete fognaria, rete elettrica e rete telefonica), agevolando, di fatto, il collegamento dei servizi interni della lottizzazione. L'intera area lottizzata sarà delimitata con una recinzione, costituita da un muretto in calcestruzzo (non più alto di cm 100) e sovrastante ringhiera metallica, ad eccezione della delimitazione tra le zone D1 e D2, dove sarà messa a dimora una bordura con siepi sempreverdi.

4. INDICI E PARAMETRI Gli indici ed i parametri del piano di lottizzazione di che trattasi sono disciplinati per le zone "D2" (Impianti ricettivi) dall'art. 21 delle norme di attuazione del vigente P.R.G., nonché dall'art. 13 delle norme di attuazione adottate unitamente al nuovo P.R.G. giusta delibera commissariale n° 32/2006. Nella seguente tabella è riportata la superficie catastale delle particelle interessate dal piano di lottizzazione, in base alla quale sono stati calcolati gli indici ed i parametri di riferimento: Ad ulteriore chiarimento, in calce alla relazione è stata allegata una tabella riepilogativa delle particelle con le relative quote di proprietà. Il volume totale realizzabile è stato calcolato sulla base della superficie catastale e comprende la volumetria da asservire relativa alla superficie ricadente in zona D1 (pari a circa m² 2.122,00). Pertanto, i parametri di piano saranno i seguenti:

- **VOLUME EDIFICABILE:** m² 9.772,00 x 0.75 = m³ 7.329,00
- **N° ABITANTI INSEDIABILI** (1 abitante/80m³): m³ 7.329,00/80 = n. 92
- **SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI:** a) Attrezzature di interesse comune (m² 18,00 x abitante): 18,00 x 92 = m² 1.656,00 b) Parcheggio (m² 3,00 x abitante): 3,00 x 92 = m² 276,00 c) Verde attrezzato (m² 9,00 x abitante): 9,00 x 92 = m² 828,00

5. DATI URBANISTICI DI PIANO a) Sagoma dei fabbricati: all'interno delle aree, la sagoma dei fabbricati da realizzare potrà essere liberamente definita in fase di progetto architettonico esecutivo; b) Distanza dei fabbricati dai confini: Da terreni privati minimo m 5,00; Dalla strada di collegamento Acquedolci - S.Agata Militello minimo m 7,50. c) Altezza dei fabbricati: minimo m 3,00 – massimo m 14,00; d) Tipologia dei fabbricati: unifamiliare a schiera e/o plurifamiliare in linea. Nel rispetto del volume massimo consentito nelle previsioni di piano, sarà possibile ripartire in maniera diversa il volume previsto per ogni singola area, prevedendo anche l'inserimento di porticati; e) Suddivisione in aree: si prevede la suddivisione in 5 aree, in ciascuna delle quali sarà edificata la volumetria di cui alla seguente tabella:

CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE ED ARREDO URBANO Al fine di garantire uniformità ed omogeneità ai fabbricati previsti dall'intervento, nel rispetto degli indici e dei parametri tecnici determinati, si



prescrive quanto segue: • I fabbricati dovranno avere la copertura a terrazzo sistemato a giardino pensile e/o a tetto a falde con sovrastante manto di tegole in cotto o cemento; • Le pareti esterne dovranno essere rifinite con intonaco di colore bianco o tinte chiare e/o con mattoni pieni, pietra o calcestruzzo a vista; • Le aree di pertinenza dei fabbricati dovranno essere sistemate a giardino e prive di manufatti (anche a carattere precario); • Lo spazio verde comune, opportunamente alberato, verrà delimitato con recinzione a giorno e/o siepi e bordure.

7. VIABILITA' ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Viabilità In tutte le strade e le aree destinate a parcheggio previste nel piano di lottizzazione, sarà realizzata una fondazione stradale, dello spessore di cm 30, in "tout-venant" di cava opportunamente costipato, superiore strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 7 ed ultimo strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3. La sede viaria avrà una larghezza costante di mt 6,50 compreso i marciapiedi, che saranno provvisti di orlatura in conglomerato cementizio vibrocompresso e pavimentati con autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso. Impianto elettrico e telefonico Gli impianti elettrico e telefonico saranno realizzati in trincea dentro appositi cavidotti in tubo corrugato Ø 90 in materiale termoplastico autoestinguente. Entrambe le linee saranno provviste di appositi pozzetti di ispezione e derivazione. La rete elettrica, costituita da conduttori in rame isolato, sarà provvista di idoneo impianto di messa a terra. L'impianto di pubblica illuminazione sarà opportunamente separato da quello relativo alle utenze private, secondo il tracciato indicato negli elaborati grafici allegati, e comprenderà 11 corpi illuminanti con relativi pozzetti di ispezione. Nell'angolo sud-est dell'area interessata dal piano di lottizzazione è stato, altresì, individuato uno spazio idoneo alla installazione di una cabina elettrica. Impianto idrico Per l'approvvigionamento idrico, in assenza di rete idrica comunale, verrà utilizzata l'acqua proveniente dal pozzo trivellato esistente nella particella 44 (regolarmente autorizzato dal Comune di Acquadolci e dall'Ufficio del Genio Civile di Messina, rispettivamente con autorizzazione n. 52/89 e nota n. 16117/1990, che si allegano in copia in calce alla presente relazione tecnica). L'acqua, che sarà gestita mediante un programma di pompaggio e riposo atto a garantirne la durata e la qualità, verrà raccolta in serbatoi condominiali in polietilene di adeguata capacità, che saranno interrati nell'area verde attrezzata ad est della lottizzazione. Detto pozzo ha una portata pari a 1,00 l/sec e, pertanto, garantisce pienamente l'approvvigionamento idrico per uso igienico sanitario dell'intero insediamento. Ai fini potabili si farà uso esclusivamente di acqua imbottigliata. Tuttavia, considerato che il Geologo, sulla scorta di indagini espletate e da una verifica dei pozzi esistenti in fondi limitrofi, afferma che ad una quota di circa 7 mt dal piano di campagna, si ha la presenza di una falda freatica della portata stimabile di circa 0,5 l/s (vedi Relazione Geologica), è stata prevista in progetto, l'escavazione di un pozzo trivellato ubicato



nell'area verde attrezzata lungo il confine est del piano di lottizzazione (vedi TAV. 2.4 – Planimetrie impianti tecnologici). La rete idrica per le utenze private verrà allacciata ai serbatoi condominiali mediante tubazioni in polietilene ad alta densità di diametro adeguato. Ogni utente privato potrà dotarsi di una ulteriore riserva idrica esclusiva in serbatoi collocati all'interno della propria unità immobiliare. Impianto fognario e smaltimento acque piovane L'impianto per lo smaltimento delle acque nere provenienti dagli scarichi dei fabbricati, realizzato mediante tubazioni in PVC rigido per fognature del diametro esterno Ø 250, sarà collegato alla rete comunale esistente a valle del nuovo insediamento. Lo smaltimento dell'acqua piovana, realizzato separatamente dalle acque nere, avverrà per mezzo di una condotta in PVC rigido del diametro esterno Ø 250, debitamente collegata ad apposite caditoie ubicate lungo le strade di lottizzazione. Per quanto non espressamente descritto nella presente relazione tecnica si rimanda agli elaborati grafici allegati.”

VISTA l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BB.CC.AA di Messina del 16.10.2023 che *“Con riferimento all'istanza in oggetto - visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.); esaminata la documentazione allegata all'istanza; - Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui al D.A. N° 6080 del 21.05.1999 (pubblicato in G.U.R.S. N° 46 del 24.09.1999); - accertato che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 comma 1 lett. a del citato Codice; - VISTO l'art. 158 del citato Codice ed il R.D. n.1357 del 06/06/1940; questa Soprintendenza per quanto di competenza esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di Piano di Lottizzazione. L'esecuzione dei lavori dei singoli fabbricati resta subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai fini della tutela archeologica, si riporta il contenuto della nota interna della U.O.3 Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici ed Archivistici del 12/10/2023: “Con riferimento al progetto in oggetto, relativo al progetto di lottizzazione in Contrada Buffone (zona D2/A – D2/B e zona D1) finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo, in applicazione alla vigente normativa; esaminati gli elaborati grafici, vista la peculiare tipologia delle opere interrato da realizzare e considerata la loro dislocazione territoriale; per quanto attiene ai lavori di urbanizzazione ricadenti nel regime di opere pubbliche, questa U.O. 3-Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici, ai fini della tutela archeologica, ritiene necessaria la vigilanza archeologica così come disciplinato dal D. L. 22/01/2004, n. 42, art. 3 e art. 28, c. 4 e dalle successive circolari esplicative che prevedono la sorveglianza anche in corso d'opera, qualora la stessa si renda necessaria. Ne consegue che: - tutti i lavori di scavo o movimento terra previsti dal progetto in oggetto, dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza di personale tecnico*



(archeologi), incaricato dalla Ditta Appaltante, previa approvazione del curriculum da parte di quest'Ufficio; - nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire in luce evidenze archeologiche, sarà necessario adottare tutte le misure cautelari previste dalla normativa vigente; - tempi e modalità degli interventi saranno diretti e coordinati dalla U.O. 3- Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici; - l'onere economico delle suddette indagini e del personale incaricato saranno a carico della Ditta appaltante. A tal fine la Ditta dovrà comunicare a quest'Ufficio, tramite PEC, la data di inizio dei lavori con almeno 20 giorni di anticipo, indicando il nome della ditta, un referente ed un recapito telefonico, per consentire di coordinare la sorveglianza. Per gli interventi non ricadenti nel regime di opera pubblica, in applicazione al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. L.vo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., art. 3; si prescrive, ai fini della tutela archeologica, che tutti i lavori di scavo previsti per il progetto in oggetto, vengano eseguiti sotto la sorveglianza di personale addetto di questa U.O. A tal fine la Ditta avrà cura di comunicare a quest'Ufficio, tramite PEC, la data di inizio dei lavori con almeno 20 giorni di anticipo, indicando il nome della ditta, un referente ed un recapito telefonico, per consentire di predisporre la sorveglianza.”

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS viene riportato quanto segue: *“La relazione risponde alla finalità generale richiesta di affiancare in modo utile le tradizionali esigenze della programmazione urbanistica con quelle di un governo integrato dell'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile. Il presente documento contiene tutte le informazioni utili alla verifica di esclusione alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativamente ai piani attuativi rispondenti alle indicazioni di cui al punto 1.2.6 del “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica di piani e programmi nella regione siciliana” approvato dalla Regione Siciliana in conformità a quanto disposto dal citato art. 59 della L. R. n. 6/2009 e s.m.i.. La ditta proponente, in attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, ha presentato al Comune di Acquadolci una proposta di piano di lottizzazione in c/da Buffone, zona D2/A - D2/B (Impianti ricettivi) e zona D1 (Impianti per la fruizione del mare), finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo (complesso di case ed appartamenti per vacanze). Il presente Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'allegato I e dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e del “Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi” (D.G.R. n. 200 del 10.6.2009, Allegato A), si propone di stabilire se, il piano di lottizzazione convenzionata in C.da Buffone zona D2/A - D2/B (Impianti ricettivi) e zona D1 (Impianti per la fruizione del mare) proposto dalla Società OMNIA SERVICE s.r.l., con la redazione del*



progetto a firma del tecnico incaricato arch. Benedetto Crivillaro, trasmesso all'Autorità Procedente (Comune di Acquadolci), deve essere assoggettato o meno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) secondo quanto previsto agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. L'art. 6. del D. Lgs. 152/06 definisce l'ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica; essa riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, o comunque che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, delle acque e del consumo del suolo per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ed inoltre che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del citato decreto, o per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Pertanto, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che i piani e i programmi possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. Fatta questa premessa, si illustrano tutti i contenuti richiesti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ed in particolare le informazioni significative circa le caratteristiche del piano di lottizzazione e le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono esserne interessate.

LOCALIZZAZIONE E CONTESTO URBANISTICO COMUNALE Il piano di lottizzazione proposto si colloca in ambito extraurbano a nordest del centro abitato, in c.da Buffone. L'area oggetto di intervento risulta censita in catasto al foglio di mappa 10 particelle nn° 11, 12, 13, 14, 15, 43, 44, 45, 249, 444, 445, 866, 868 e 870, per complessivi m² 9.772,00. La superficie complessiva di m² 9.772,00, ricade per circa m² 2.122,00 in zona "D1" ("Impianti per la fruizione del mare") e per circa m² 7.650,00 in zona "D2" ("Impianti ricettivi"), isolato A/B del vigente P.R.G. comunale. L'intervento si pone come naturale prolungamento e completamento delle aree limitrofe già lottizzate. Il piano di lottizzazione proposto ha caratteristiche insediative autonome in ambito chiuso, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 71/78; pertanto, il lottizzante eseguirà, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria necessarie all'insediamento autonomo proposto, senza l'onere della cessione delle opere suddette e delle relative aree al Comune. L'accesso al nuovo insediamento avverrà direttamente dalla Strada



Provinciale di collegamento tra Acquadolci e S. Agata Militello. Tutte le strade di piano (a fondo cieco) garantiscono ottimamente l'accesso in ogni parte dell'intervento nonché a tutti gli spazi ed i servizi di pertinenza. L'area attrezzata a verde (la cui estensione risulta essere leggermente superiore a quella strettamente necessaria a garantire i minimi inderogabili previsti per legge) è stata ubicata ad est ed ovest dell'insediamento, su terreno già perfettamente uniforme, facilmente accessibile, in posizione panoramica e già in parte alberato. Tuttavia, l'intera area sarà completata con la formazione di percorsi pedonali, la posa in opera di terreno vegetale (ove necessario), eventuali livellamenti, la collocazione di piante ornamentali e sedute modulari. Le aree di parcheggio (anch'esse in misura superiore rispetto al fabbisogno) sono state ubicate in modo da consentirne una fruizione funzionale. Il sito del nuovo insediamento, pur essendo compreso in area extraurbana, è già dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e servizi essenziali (rete fognaria, rete elettrica e rete telefonica), agevolando, di fatto, il collegamento dei servizi interni della lottizzazione. L'intera area lottizzata sarà delimitata con una recinzione, costituita da un muretto in calcestruzzo (non più alto di cm 100) e sovrastante ringhiera metallica, ad eccezione della delimitazione tra le zone D1 e D2, dove sarà messa a dimora una bordura con siepi sempreverdi.

INDICI E PARAMETRI Gli indici ed i parametri del piano di lottizzazione di che trattasi sono disciplinati per le zone "D2" (Impianti ricettivi) dall'art. 21 delle norme di attuazione del vigente P.R.G., nonché dall'art. 13 delle norme di attuazione adottate unitamente al nuovo P.R.G. giusta delibera commissariale n° 32/2006. Il volume totale realizzabile è stato calcolato sulla base della superficie catastale e comprende la volumetria da asservire relativa alla superficie ricadente in zona D1 (pari a circa m² 2.122,00). Pertanto, i parametri di piano saranno i seguenti:

- **VOLUME EDIFICABILE:** m² 9.772,00 x 0.75 = m³ 7.329,00
- **N° ABITANTI INSEDIABILI** (1 abitante/80m³): m³ 7.329,00/80 = n. 92
- **SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI:** a) Attrezzature di interesse comune (m² 18,00 x abitante): 18,00 x 92 = m² 1.656,00 b) Parcheggio (m² 3,00 x abitante): 3,00 x 92 = m² 276,00 c) Verde attrezzato (m² 9,00 x abitante): 9,00 x 92 = m² 828,00

5. DATI URBANISTICI DI PIANO a) *Sagoma dei fabbricati: all'interno delle aree, la sagoma dei fabbricati da realizzare potrà essere liberamente definita in fase di progetto architettonico esecutivo;* b) *Distanza dei fabbricati dai confini: Da terreni privati minimo m 5,00; Dalla strada di collegamento Acquadolci - S. Agata Militello minimo m 7,50.* c) *Altezza dei fabbricati: minimo m 3,00 – massimo m 7,50;* d) *Tipologia dei fabbricati: unifamiliare a schiera e/o plurifamiliare in linea. Nel rispetto del volume massimo consentito nelle previsioni di piano, sarà possibile ripartire in maniera diversa il volume previsto per ogni singola area, prevedendo anche l'inserimento di porticati*

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 12 1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo



conto in particolare, dei seguenti elementi: - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impianti e delle aree che possono essere interessate. Tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; - carattere cumulativo degli impatti; - natura transfrontaliera degli impatti; - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ La norma di riferimento a livello comunitario per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la Direttiva 2001/42/CE, che si pone l'obiettivo "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente". La Direttiva risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all'informazione, sul diritto alla partecipazione alle decisioni e sull'accesso alla giustizia. La normativa italiana ha recepito la Direttiva 2001/42/CE attraverso il D.L.vo n.152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" (CURI n. 88 del 14.04.2006, Supplemento Ordinario, n.96), così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16.01.2008, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006" (CURI n. 24 del 29.01.2008). L'ordinamento regionale ha disciplinato le norme in materia di V.A.S. con Legge Regionale 14 maggio 2009, n.6 successivamente modificata dalla Legge Regionale 29 dicembre 2009, n.13 regolamentando le procedure V.A.S. con Deliberazione di Giunta Regionale 10 giugno 2009 n. 200 di approvazione del "MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE



SICILIANA", ed in ultimo con l'art. 11, comma 41, della Legge Regionale 9 maggio 2012, n. 96. Nel caso in specie si richiama l'art. 1.2, comma 6, del MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI NELLA REGIONE SICILIANA approvato con Delibera di G.R. n. 200 del 10.06.2009 e come di seguito riportato: "Sono esclusi dalla procedure di VAS, in quanto non determinano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: • le varianti agli strumenti urbanistici generali relative alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio comunale, sempre che non comportano un aumento rilevante del carico urbanistico, • le varianti agli strumenti urbanistici generali riguardanti correzioni di errori cartografici, • i piani attuativi che non comportano varianti ai relativi strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione di incidenza (VI ex art. 5 DPR 357/97); • i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi a piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art.2, comma 5, della L.R. 27.12.1978 n.71, che non comprendono opere od interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ed ii.". DESCRIZIONE DEL CONTESTO Attualmente l'area si presenta, su una distesa pianeggiante. Il terreno risulta incolto pieno di steppaglie di vario genere e di nessun pregio, mentre in origine era un uliveto, infatti presenta qualche albero di ulivo con scarsa consistenza vegetativa. Il contesto circostante, è rappresentato da un elemento fortemente antropizzato che è la linea ferrata che corre a monte dell'intervento, che rappresenta la tratta Messina Palermo, e l'altra che investe l'aspetto paesaggistico della linea della battigia con il fronte mare che si apre sulle isole Eolie. L'intera zona presenta una edilizia organicamente sistemata come si rileva dalla esecuzione dei piani di lottizzazione approvati. L'accesso al nuovo insediamento, come detto, avverrà direttamente dalla Strada Provinciale di collegamento tra Acquadolci e S. Agata Militello. Le caratteristiche geomorfologiche del terreno ne consentono l'edificazione. Una specifica indagine geotecnica sarà, comunque, condotta opportunamente in sede di progettazione esecutiva, sia delle opere di urbanizzazione della lottizzazione, che per le strutture dei fabbricati, per una corretta scelta del tipo di fondazioni da eseguire. L'area oggetto di intervento di fatto è delimitata a sud dalla strada provinciale di collegamento tra Acquadolci e S. Agata Militello, a nord da strada carrabile, ad est e ad ovest con terreno della stessa tipologia. ASPETTI RELATIVI ALLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E LE SUE EVOLUZIONI PROBABILI SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE L'area oggetto del piano di lottizzazione convenzionato in argomento è inserita in un contesto in parte lottizzato in fase di esecuzione ed in parte già edificato. Le sue evoluzioni



probabili senza l'attuazione del p r e s e n t e piano di lottizzazione non potrebbero essere diverse dalla naturale edificazione stante la situazione circostante. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto urbanistico progettato, anche se semplice e razionale, risulta essere sufficientemente funzionale e caratterizzato. In particolare, è stata operata la suddivisione del terreno in 5 aree, in cui è stata ipotizzata l'adozione della tipologia edilizia unifamiliare a schiera e/o plurifamiliare in linea. Il terreno di pertinenza di ciascuna area sarà opportunamente sistemato a giardino e deve essere privo di manufatti anche a carattere precario. L'intero complesso edilizio residenziale sarà realizzato sulla scorta di un unico progetto architettonico esecutivo, nel rispetto dei parametri tecnici e dei dati urbanistici del piano di lottizzazione di che trattasi. In ciascuna delle 5 aree sarà prevista una volumetria secondo la seguente tabella: VERIFICA DEI POTENZIALI EFFETTI PRODOTTI DAL PIANO

La Deliberazione della Giunta Regionale n.° 200 del 10/06/2009 definisce alcuni criteri di valutazione della significatività degli effetti ambientali, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti - carattere cumulativo degli effetti - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti), entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetto a livello nazionale, comunitario o internazionale. EFFETTI SUI SITI RETE NATURA 2000 (SIC e ZPS)

Nell'area interessata dal piano, nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio, non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS, ai sensi delle direttive CEE). Non si ravvisa pertanto alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti. PRESENZA DI ALTRI VINCOLI TERRITORIALI. Nell'area interessata dal piano, nonché nell'immediata prossimità all'ambito di studio, non sono presenti prescrizioni di alcun tipo derivanti dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI). Sussiste, invece, l'obbligo dettato dall'art. 13 della Legge 64/74 secondo cui i piani comunali (generali e attuativi) dovranno richiedere il parere del competente ufficio del Genio Civile ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. L'area, inoltre, è interessata dal "vincolo paesaggistico" ex D.Lgs. 42/04, in quanto ricade all'interno della fascia di 300 metri dalla battigia del mare. A tal proposito la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina ha rilasciato "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" in data 16/10/2023 protocollo: 20230163160. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE L'unico rilievo



ambientale da considerarsi è relativo al consumo di suolo ed alla sua impermeabilizzazione, che, in ogni caso, risulta pienamente compatibile con gli obiettivi di salvaguardia ambientali, tenuto conto che l'area verrà destinata per l'insediamento del fabbisogno abitativo occorrente in base agli standard di servizi pubblici. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE RIDURRE E COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI Per quanto concerne le misure atte a ridurre e compensare gli impatti negativi derivanti dal rilievo al capitolo precedente indicato, relativamente alla impermeabilizzazione dei suoli, non è contemplata alcuna misura di mitigazione a seguito dalla realizzazione dell'intervento, stante che il terreno è tendenzialmente pianeggiante, la progettazione esecutiva degli edifici comprenderà anche un'adeguata rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche che verranno in parte disperse nelle pertinenze scoperte dei fabbricati progettati ed in parte convogliate al ricettore finale sulla via pubblica. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.A.S. Per quanto precedentemente riportato nel presente R. P. e da un'attenta disamina del piano di lottizzazione convenzionata in C.da Buffone del Comune di Acquadolci, è possibile concludere che il piano attuativo in esame (P.d.L.) debba essere escluso dalla procedura di assoggettabilità, in quanto non determina impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale in considerazione del fatto: - che il Piano di lottizzazione convenzionato (piano attuativo) in C.da Buffone del Comune di Acquadolci in argomento è conforme allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.); - che "i piani attuativi e le varianti agli strumenti urbanistici generali relativi a piccole aree a livello locale, con esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. 27 dicembre 1978 n° 71, che non comprendono opere od interventi soggetti alle procedure di V.I.A. o di valutazione di incidenza e le cui previsioni non riguardano gli interventi di cui agli allegati III e IV del D. lgs. n. 152/2006 e succ. mod. ed int. "; - che l'art. 2, comma 5, della L. R. 71/78 così dispone: "nella formazione di strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate"; - che ai sensi dell'art.3, comma 11, della Legge regionale 30 aprile 1991, n.15: "le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della Legge regionale 16 giugno 1976, n. 78 che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio"; -che l'area oggetto di intervento in attuazione allo strumento urbanistico vigente non rientra tra quelle indicate all'art. 2, comma 5, della L. R. n. 71/78, e quindi non si è reso necessario



redigere apposito Studio Agricolo Forestale atteso che le aree interessate sono ubicate in zona residenziale e non vi insiste alcun tipo di coltura né risulta interessata da infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola; - che l'area non rientra tra quelle di cui ai territori percorsi dal fuoco (catasto incendi) art. 10 L. 353/2000; - che il piano di lottizzazione convenzionata in oggetto rientra indubitatamente nei casi di cui al punto 1.2, comma 6 del Modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani e programmi nella Regione siciliana, allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 200 del 10 giugno 2009, in quanto piccola area a livello locale non comprendente, ad oggi, opere soggette a V.I.A. ed esterna ad aree perimetrale S.I.C. e/o Z.P.S. rientranti nei siti Natura 2000 e le cui previsioni non riguardano interventi di cui agli allegati III e IV del 0. lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ", - che il progetto del piano di lottizzazione non rientra negli elenchi di cui Allegato III, del D.Lgs 152/2006 elenco A "progetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera a)", ed elenco B "progetti di cui all'art.23, comma 1 , lettera b) e c)"; - che l'area non rientra in alcun ambito di protezione ambientale quali: parchi, riserve, S.I.C., Z.P.S., R.I.R.. - che dalla realizzazione delle opere ammissibili per effetto della pianificazione prevista non si rilevano pregiudizi in materia di produzione di rifiuti speciali e/o tossico nocivi; inquinamento, disturbi ambientali e rischi di incidenti rilevanti; - che l'area oggetto di studio non insiste su aree protette o comunque di pregio sotto l'aspetto naturalistico e paesaggistico ed inoltre i suoli sono stati adibiti storicamente a scopo residenziale e urbanizzati per effetto di successivi interventi urbanistici, quindi non comporta frammentazioni degli habitat naturali, perché come è stato descritto in precedenza si tratta di zone fortemente antropizzate e che in ogni caso non producono effetti sul sito di Natura 2000; - che il piano attuativo del P.R.G (P.d.L. convenzionato) consente una rivalutazione dal punto di vista socio-economico dell'intera area, perché permette l'insediamento di unità residenziali che porteranno un miglioramento dell'economia e del benessere della città. il Per tutto quanto sopra si PROPONE, in conclusione, DI NON ASSOGGETTARE A V.A.S. il progetto del Piano di Lottizzazione convenzionato oggetto di studio, ritenendo che non sussistono i presupposti per ricorrere a tale procedura, in considerazione delle verifiche svolte con presente Rapporto Preliminare, in quanto gli impatti e le interazioni degli interventi previsti singoli e cumulati con altre proposte attigue, non risultano significativi e in particolare: - non generano impatti singoli o cumulativi negativi; - non implicano un abbassamento del valore e della vulnerabilità delle aree: - non comportano rischi per la salute umana e l'ambiente; non producono impatti significativi tali da condizionare la funzionalità e gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. - non si rilevano potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'intervento, tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale, e dei valori limite definiti dalle norme di



settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale”.

CONSIDERATO che nella relazione di invarianza idraulica viene riportato quanto segue: “ Nel presente studio, sono stati valutati tutti gli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici nell’ambito di riferimento delle opere previste, così da poter proporre un intervento valido per assicurare il principio di invarianza idraulica ed allo stesso tempo un valido sistema di Drenaggio Urbano Sostenibile. Nello specifico, per il Piano di Lottizzazione in progetto si è determinato quanto segue: o Tutta la viabilità interna insieme alle pavimentazioni afferenti le singole unità abitative saranno pavimentate con l’utilizzo di “Prato armato”; o L’intervento si inserisce in un’area urbana ed urbanizzata dotata della condotta comunale di smaltimento delle acque meteoriche; o Ai fini del calcolo del volume minimo di vaso per garantire l’invarianza idraulica si è applicato il criterio A.1 del D.D.G. n.102 del 23/06/2021 emanato dall’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia; o Sulla base dei calcoli sopra esposti, il sistema idraulico proposto per la superficie scolante afferente le aree impermeabili di progetto pari a 3.108,64 mq. su di una superficie complessiva di lottizzazione di 9.772 mq., sono costituite da: - una vasca d’accumulo pari ad un volume utile di 15 mc. prevista per ogni area abitativa; - una vasca d’accumulo pari ad un volume utile di 15 mc. prevista per ogni viabilità interna ed una per il parcheggio (totale 4) . Tutte e quattro poste a monte di altrettanti desolatori di tipo gravimetrico per il trattamento preventivo delle acque da immettere nelle rete acque bianche comunali; - due vasche d’accumulo da 15 mc ,pari ad un volume utile complessivo di 30 mc., prevista per il verde attrezzato . o Le acque meteoriche una volta convogliate nella rete idrica afferente al Piano di Lottizzazione, saranno immesse nella rete fognante acque meteoriche comunale entro le 48 ore dall’ultimo evento meteorico, con portata massima di immissione pari a un totale di 6 . 2 1 litri/sec così da rispettare un valore di coefficiente udometrico di 20 litri/sec. per ettaro (D.D.G. n. 102 del 23.06.2021, punto A.4). Da quanto fin qui trattato il progetto in studio, verrà dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, così da contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle stesse. ”.

CONSIDERATO che nella relazione di compatibilità idraulica viene riportato quanto segue :“ Nel presente studio, sono stati valutati tutti gli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici nell’ambito di riferimento delle opere previste, così da poter proporre un intervento valido per assicurare il principio di invarianza idraulica. Infatti in relazione alle valutazioni idrauliche sul settore d’interesse progettuale, è stato eseguito lo studio di invarianza idrologica e idraulica a margine del quale sono



state riportate le seguenti indicazioni: o Tutta la viabilità interna insieme alle pavimentazioni afferenti le singole unità abitative saranno pavimentate con l'utilizzo di "Prato armato"; o L'intervento si inserisce in un'area urbana ed urbanizzata dotata della condotta comunale di smaltimento delle acque meteoriche; o Ai fini del calcolo del volume minimo di invaso per garantire l'invarianza idraulica si è applicato il criterio A.1 del D.D.G. n.102 del 23/06/2021 emanato dall'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia; o Sulla base dei calcoli sopra esposti, il sistema idraulico proposto per la superficie scolante afferente le aree impermeabili di progetto pari a 3.108,64 mq. su di una superficie complessiva di lottizzazione di 9.772 mq., sono costituite da: - una vasca d'accumulo pari ad un volume utile di 15 mc. prevista per ogni area abitativa; - una vasca d'accumulo pari ad un volume utile di 15 mc. prevista per ogni viabilità interna ed una per il parcheggio (totale 4) . Tutte e quattro poste a monte di altrettanti desolatori di tipo gravimetrico per il trattamento preventivo delle acque da immettere nelle rete acque bianche comunali; - due vasche d'accumulo da 15 mc ,pari ad un volume utile complessivo di 30 mc., prevista per il verde attrezzato . o Le acque meteoriche una volta convogliate nella rete idrica afferente al Piano di Lottizzazione, saranno immesse nella rete fognante acque meteoriche comunale entro le 48 ore dall'ultimo evento meteorico, con portata massima di immissione pari a un totale di 6 . 2 1 litri/sec così da rispettare un valore di coefficiente udometrico di 20 litri/sec. per ettaro (D.D.G. n. 102 del 23.06.2021, punto A.4). Da quanto fin qui trattato il progetto in studio, verrà dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituit da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, così da contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo "alla sorgente" delle stesse. Le suddette considerazioni, analisi e valutazione, con conseguenti azioni previste, assicurano oltre che l'invarianza idrologica e idraulica del sito, anche la compatibilità idraulica dell'intervento in esame."

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda per un piano di lottizzazione di iniziativa privata in ambito chiuso in contrada Buffone Zona D2/A - D2/B (Impianti ricettivi) e Zona D1 (Impianti per la fruizione del mare), finalizzato alla realizzazione di un impianto ricettivo (complesso di case ed appartamenti per vacanze).



CONSIDERATO E VALUTATO che l'intervento proposto riguarda un piano di lottizzazione finalizzato alla realizzazione di un complesso ricettivo in area costiera, con previsione di nuova volumetria edilizia, viabilità interna, parcheggi, urbanizzazioni e trasformazione stabile dell'assetto dei luoghi.

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto.

CONSIDERATO E VALUTATO che il lotto ha una superficie catastale complessiva di mq 9.772,00, ricade per circa mq 2.122,00 in zona "D1" ("Impianti per la fruizione del mare") e per circa mq 7.650,00 in zona "D2" ("Impianti ricettivi" – isolato A/B) del vigente P.R.G. comunale e prevede un insediamento pari a 92 abitanti ;

CONSIDERATO che l'area oggetto di variante è espressamente individuata sul Lungomare del Comune di Acquadolci, in posizione fronte mare, e ricade in un contesto costiero che, per sua natura, impone una valutazione ambientale rafforzata degli effetti della trasformazione urbanistica proposta.

CONSIDERATO che l' Arpa con protocollo DRU 3642 del 9.03.2026 ha comunicato che *"In riferimento alla nota prot. n. 1749 del 5/02/2026 trasmessa dal Comune di Acquadolci e pervenuta via PEC al prot. n. 1-3765-DIG del 5/02/2026, esaminato in particolare il Rapporto Preliminare Ambientale (RPA, elaborato RSOIRPA0001AO), la scrivente Agenzia osserva quando segue:*

- Il piano di lottizzazione proposto, con caratteristiche insediative autonome in ambito chiuso e opere di urbanizzazione primaria a carico del proponente, si colloca a nord-est del centro abitato di Acquadolci, in c.da Buffone, in ambito extraurbano. L'area oggetto di intervento risulta censita in catasto al foglio di mappa 10 part.lle nn. 11, 12, 13, 14, 15, 43, 44, 45, 249, 444, 445, 866, 868 e 870, per complessivi m' 9.772 di cui circa m' 2.122 ricadono in zona "D1" ("Impianti per la fruizione del mare") e circa m' 7.650 in zona "D2" ("Impianti ricettivi") del vigente P.R.G. comunale. L'accesso al nuovo insediamento avverrà direttamente dalla Strada Provinciale di collegamento tra Acquadolci e S. Agata Militello. L'area si presenta generalmente come area incolta ma con densa vegetazione e alberi di ulivi.*
- I fabbricati da realizzare, distribuiti in 5 aree, saranno del tipo unifamiliare a schiera e/o plurifamiliare in linea per complessivi n. 92 abitanti insediabili. Il sito è già dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria e servizi essenziali. Tutta la viabilità interna insieme alle pavimentazioni afferenti le singole unità abitative saranno pavimentate con l'utilizzo di "Prato armato"*



• Il Proponente afferma che l'invarianza idraulica verrà garantita da apposite vasche di accumulo previste per ogni area abitativa, per la viabilità interna e il parcheggio nonché per il verde attrezzato e che nell'area interessata dal Piano non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Il Proponente afferma, altresì, che verrà garantito il mantenimento in condizioni di permeabilità naturale della porzione più ampia possibile della superficie oggetto di trasformazione, minimizzando la costipazione del suolo naturale che verrà rimodellato.

Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti ed Organismi al rilascio di ogni ulteriore eventuale autorizzazione, prescrizione, concessione, nulla osta, atti di assenso o quant'altro necessario per il caso di specie, nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili; fermo restando che per quant'altro non specificato o riportato deve farsi riferimento alle vigenti norme in materia di tutela dell'ambientale; in considerazione del fatto che le modifiche in esame hanno carattere locale e riguardano trasformazioni coerenti con la pianificazione urbanistica locale, si ritiene che la lottizzazione proposta non deve essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'assenza di livelli di particolare criticità che potrebbe produrre nel contesto ambientale interessato, a condizione che:

ogni nuova realizzazione edilizia, successiva all'eventuale approvazione del Piano in esame da parte dell'Autorità Competente, rispetti la prevista distanza di 150 m. dalla linea di costa per cui vige il vincolo d'inedificabilità assoluto, ex art. 15 della L.R. n. 78/1976;

gli interventi su suolo siano seguenti alla caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n.152/2006 e DPR 120/2017;

› gli interventi accessori di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate rispettino i requisiti in materia di contenimento delle specie invasive a sensi del D. Lgs. 230/2017. L'eventuale espianto delle piante di olivo che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Competente e le piante dovranno essere reimpiantate secondo quanto verrà disposto nell'autorizzazione stessa, così come previsto dal D. Lgs. Lgt, n. 475 del 27/07/1945;

gli interventi di costruzione/installazione siano effettuati mettendo in pratica tutte le strategie disponibili per l'efficace gestione operativa del cantiere così da prevenire la dispersione delle emissioni di inquinanti e garantire il loro contenimento presso i recettori di contesto, che dovranno essere puntualmente individuati.

Si fa, comunque, doverosamente presente a codesta Autorità Competente che:



- *il Piano di Lottizzazione in oggetto è coerente con la destinazione urbanistica stabilita dallo strumento urbanistico vigente (PRG) del comune Acquadolci e annesso Regolamento Edilizio che sono stati adottati con Delibera del Commissario ad Acta n. 32 del 28/04/2006 (approvato con Decreto ARTA del 15/05/2008) e che, pertanto, si rileva che il suddetto PRG non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica per verificarne la coerenza con i recenti obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello regionale, nazionale ed europeo; dovrà porsi la giusta attenzione agli eventuali ulteriori ambiti di nuova lottizzazione della medesima fattispecie di prossima realizzazione e limitrofi a quello in esame, al fine di valutare l'eventuale carattere cumulativo degli impatti ambientali derivanti da queste altre realizzazioni nello stesso contesto territoriale. Più piani di Lottizzazione potrebbero, infatti, determinare impatti sulle componenti ambientali che potrebbero avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. Nelle superiori considerazioni è l'avviso della scrivente Agenzia”.*

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area è destinata a subire una trasformazione da suolo libero, in parte vegetato e prossimo al mare, a comparto edificato con destinazione turistico-ricettiva. Tale mutamento non può essere considerato privo di effetti significativi, poiché incide sulla morfologia dei luoghi, sulla continuità ecologica residua, sulla percezione paesaggistica del fronte costiero e sulla pressione urbanistica dell'ambito.

CONSIDERATO che la trasformazione di un'area fronte mare in zona anche residenziale comporta potenziali effetti su consumo di suolo, impermeabilizzazione, carico urbanistico, pressione antropica e percezione dell'ambiente del fronte costiero.

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare non risulta avere compiutamente dimostrato l'effettivo fabbisogno di nuove aree residenziali, né l'insufficienza del patrimonio edilizio già esistente o delle previsioni residenziali del vigente PRG.

CONSIDERATO che l'intervento, comportando nuove impermeabilizzazioni, impone una valutazione preventiva degli effetti sul drenaggio urbano, sulla capacità di infiltrazione dei suoli e sul corretto impiego di sistemi SUDS e misure di ritenzione naturale delle acque non sufficientemente trattati nei documenti depositati.



CONSIDERATO che la prossimità alla linea di costa rende centrale il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta di metri 150 ex art. 15 L.R. n. 78/1976, richiamata anche da ARPA quale limite penetrante alla potestà pianificatoria locale.

CONSIDERATO E VALUTATO che ARPA rileva la presenza di piante di ulivo all'interno delle aree interessate dalle opere edilizie e dalle aree carrabili, precisando che l'eventuale espianto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità competente. Tale rilievo conferma che la componente vegetazionale non è stata adeguatamente censita e valutata, rendendo necessario un approfondimento ambientale specifico in sede di VAS

CONSIDERATO E VALUTATO che l'ARPA ha segnalato che il Piano di Lottizzazione pur coerente con il PRG comunale, tuttavia, non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, sicché occorre verificarne la coerenza con i più recenti obiettivi di sostenibilità ambientale definiti a livello regionale, nazionale ed europeo. Tale profilo assume rilievo dirimente e impone l'assoggettamento a VAS, quale sede propria per tale verifica.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è all'esterno del centro abitato, in un'area parzialmente urbanizzata di fronte al mare.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'Europa e le Nazioni Unite richiamano all'azzeramento del consumo di suolo entro il 2050 e chiede l'allineamento del consumo di suolo alla crescita demografica reale. l'Unione Europea ha posto l'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo e ha sottolineato la necessità di mettere in atto buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e in particolare l'impermeabilizzazione (soil sealing).

CONSIDERATO e VALUTATO che il consumo di suolo come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo", determina, tra gli altri impatti, una riduzione delle capacità di assorbimento delle acque meteoriche, causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie.

VISTA la Legge Regionale Siciliana del 13.08.2020 n. 19 che ha fissato l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione



territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana;

CONSIDERATO E VALUTATO che la previsione di un nuovo insediamento residenziale che richiede un consumo di suolo e di risorse idriche non risulta sorretta da un'effettiva e documentata crescita della popolazione del Comune di Acquadolci tale da giustificare l'ulteriore espansione edificatoria dell'area; né risultano adeguatamente dimostrati, sulla base di dati demografici aggiornati e di una puntuale ricognizione del patrimonio edilizio esistente, l'attuale fabbisogno abitativo.

CONSIDERATO E VALUTATO che la documentazione fotografica evidenzia elementi vegetazionali incompatibili con una rappresentazione meramente astratta dello stato dei luoghi. Il RA avrebbe dovuto confrontarsi con la situazione reale dell'area, indicando se gli alberi presenti siano destinati alla conservazione, allo spostamento o all'eliminazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che la presenza di alberi di ulivo all'interno dell'area interessata dalla variante impone una preventiva ricognizione agronomica e paesaggistica, al fine di verificare numero, posizione, stato vegetativo e rilevanza degli esemplari. L'assenza di tale censimento nel RA non consente di valutare correttamente l'impatto dell'intervento sul patrimonio vegetazionale esistente.

CONSIDERATO E VALUTATO che il RAP descrive l'area come terreno incolto, già originariamente uliveto e ancora caratterizzato dalla presenza di alcuni alberi di ulivo, ma non effettua alcuna ricognizione agronomica puntuale. Tale omissione non consente di stabilire il numero, la posizione, lo stato vegetativo e il valore paesaggistico degli esemplari presenti, né di verificare se l'intervento progettato ne comporti l'eliminazione o l'alterazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Rapporto Preliminare individua il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione quale unico rilievo ambientale significativo, ma esclude sostanzialmente la necessità di misure di mitigazione, rinviando alla futura progettazione esecutiva la definizione della rete di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. Tale impostazione appare insufficiente, poiché la VAS richiede una valutazione preventiva degli effetti ambientali e non può essere sostituita da verifiche successive e meramente progettuali.



CONSIDERATO E VALUTATO che la previsione di un insediamento ricettivo con capacità edificatoria significativa comporta un incremento del carico antropico in prossimità del litorale, con possibili ricadute sulla viabilità, sui consumi idrici, sulla produzione di reflui, sulla gestione dei rifiuti, sul rumore, sull'illuminazione notturna e sulla fruizione della costa. Il RAP non sviluppa una valutazione integrata di tali effetti, limitandosi ad affermazioni generiche di compatibilità.

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi emerge la presenza, all'interno del lotto interessato dalla proposta di variante, di alberi di ulivo che non risultano censiti né adeguatamente considerati nel Rapporto Ambientale. Tale omissione impedisce di valutare gli effetti dell'intervento sulla componente vegetazionale e paesaggistica, anche in relazione all'eventuale necessità di espianto, reimpianto o autorizzazione degli esemplari presenti. Il RA, pertanto, risulta carente sul punto e necessita di specifica integrazione istruttoria.

CONSIDERATO E VALUTATO che il lotto interessato dalla proposta di variante ricade nella fascia dei 150 metri dalla battigia, con conseguente necessità di verificare il corretto regime vincolistico. Il RA non affronta adeguatamente tale profilo.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'intervento prevede un insediamento che richiede un ulteriore consumo idrico per fabbisogno umano che richiede un surplus di consumo di risorse naturali come quella idrica, non trascurabile rispetto al periodo storico in cui si trova il territorio siciliano.

CONSIDERATO E VALUTATO che il piano deve essere sottoposto a VAS per garantire un'integrazione ottimale dell'opera nel contesto territoriale, in particolare per quanto riguarda il bilancio suolo-ambiente e l'uso delle risorse naturali.

CONSIDERATO E VALUTATO che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che sia quindi necessaria una VAS per assicurare una valutazione completa e adeguate misure di mitigazione.

RITENUTO che, - l'inserimento di nuove volumetrie, comporta una modifica irreversibile dell'assetto territoriale, incidendo sul contesto ambientale, motivo per cui si ritiene necessaria una valutazione strategica complessiva degli effetti ambientali.



CONSIDERATO E VALUTATO in conclusione che, sulla base della documentazione trasmessa e per le considerazioni sopra esposte, non si può escludere che la proposta in oggetto possa determinare impatti significativi sulle componenti ambientali, paesaggistiche e sul patrimonio culturale delle aree interessate

CONSIDERATO E VALUTATO che, per il rilevante consumo di suolo, l'entità dell'intervento e la specificità del contesto ambientale (di fronte il mare), non è possibile escludere che il piano proposto possa avere ricadute sulle principali componenti ambientali quali suolo, sottosuolo, traffico indotto, rifiuti ecc...e che pertanto si ritiene necessario proseguire il procedimento di al fine di pervenire ad un sufficiente grado di conoscenza delle interferenze e degli impatti a seguito dell'attuazione del piano e prevederne opportune misure di contenimento, mitigazione e compensazione.

CONSIDERATO che si rinvergono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della procedura **Codice Procedura 4378 – Classifica: ME_002_0000001- Proponente** Comune di Acquadolci **Oggetto:** Istanza di verifica di assoggettabilità a Vas per il piano di lottizzazione in ambito chiuso in contrada Buffone nel Comune di Acquadolci